

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1980, n. 96.

Interventi straordinari a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 23 novembre 1980.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata:

- a) a provvedere all'acquisto, anche mediante trattativa privata, ed alla distribuzione di beni, ivi compresi quelli destinati ad alloggi, nonché a corrispondere servizi nell'interesse delle popolazioni colpite dal terremoto del 23 novembre 1980;
- b) a provvedere all'invio dei beni predetti nei luoghi ove si è verificata la catastrofe;
- c) ad utilizzare personale dipendente e beni già in dotazione della Regione per gli stessi fini di cui alla lettera a).

La Giunta regionale riferirà al Consiglio sugli interventi effettuati e sulla spesa sostenuta.

Art. 2

Alla copertura della nuova spesa di L. 2.000.000.000 viene provveduto mediante l'utilizzo della maggiore entrata di pari importo accertata per interessi attivi su giacenze di cassa.

Art. 3

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

Entrate

In aumento:	Competenza	Cassa
Cap. 03100315 « Interessi attivi su fondo di cassa »	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000
Totale in aumento	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000

Spese

In aumento:

Cap. 042204461 « Intervento a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 23 novembre 1980 » (Capitolo di nuova istituzione)	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000
Totale in aumento	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 11 dicembre 1980

Bernini